



Prime osservazioni alla bozza di "Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di *impresa sociale*".

In attesa di inviare emendamenti riferiti all'articolato di seguito alcune prime osservazioni.

Riteniamo importante che la riforma del Terzo settore definisca un assetto organico della normativa garantendo maggiore semplificazione, trasparenza, legalità e l'effettivo orientamento all'interesse generale ed un modello organizzativo partecipato.

Per questo motivo la redazione del Decreto relativo al cosiddetto "Codice del Terzo settore" rappresenta a nostro avviso il riferimento "cornice" e pertanto precedere gli altri Decreti attuativi della Riforma, compreso quello relativo all'impresa sociale.

Premesso che la natura originale di impresa sociale, quale soggetto di Terzo Settore (ovvero che persegue finalità "sociali" in forma non profit attraverso la realizzazione di attività di interesse generale) deve prevalere su ogni altra caratteristica dell'impresa, a nostro avviso vanno previsti maggiori vincoli e controlli stringenti (in ogni fase della vita dell'impresa) sulla parziale remunerazione del capitale e contrappesi interni dati da un modello di governance fortemente partecipato dalle rappresentanze dei lavoratori ed anche dagli utenti. In questo senso la bozza di decreto ci preoccupa per il rischio di un'impropria irruzione della dimensione di mercato e la rinuncia ad una prospettiva avanzata di democrazia economica.

In generale quindi sul testo si osserva quanto segue.

Articolo 1: Nozione e qualifica di Impresa Sociale

Articolo 2: Attività di impresa di interesse generale

- più ancora delle attività svolte (pure importanti nel caratterizzare l'impresa e che rimandano all'elenco ancora da precisare valido per tutti gli enti di terzo settore) alla definizione che andrà indicata deve essere esplicitato che sono le finalità dell'impresa, e l'assenza di fini di lucro (pur con la deroga prevista per i soggetti aventi natura commerciale) a connotarla come "impresa sociale". In questo senso la formulazione degli articoli 1 e 2 invece non appaiono del tutto chiari.
- va specificato l'effetto riguardo la tipologia di organizzazioni private ("costituite nelle forme cui al libro V del codice civile" (comma 1) che possono essere riconosciute come imprese sociali (anche le S.p.A ad esempio ?)
- deve essere assicurata, e non solo favorita, la partecipazione dei lavoratori nella vita dell'impresa.
- le modifiche sull'inserimento delle categorie di lavoratori cosiddetti svantaggiati (comma 4 articolo 2) producono un allargamento indistinto della platea degli stessi determinando una penalizzazione a danno proprio dei soggetti più deboli che svolgono il difficile compito di inclusione socio-lavorativa di soggetti altrimenti collocati ai margini del mercato del lavoro.
- per quanto riguarda il commercio equo e solidale va precisato che il produttore è locale, che la filiera commerciale è corta (produttore – punto vendita equo solidale) per evitare intermediazioni, e che il lavoro minorile è escluso.

Articolo 3: Assenza scopi di lucro

Gli utili e gli avanzi di gestione vanno interamente investiti nell'impresa sociale, certamente per le forme giuridiche che già escludono di ripartire gli utili, ma anche la facoltà di

redistribuirli, prevista dalla legge delega nonostante le nostre forti riserve, deve essere fissata in misura minima, in modo da non lasciare dubbi riguardo al fatto che l'obiettivo non è il ritorno finanziario.

Articolo 5: Costituzione

Vedi osservazione all'articolo 1 e 2: l'impresa è sociale per le finalità cui sono rivolte le attività svolte (per oggetto si intende ciò ?), oltreché per l'assenza dello scopo di lucro, ma anche per le modalità di gestione e l'organizzazione partecipata dei lavoratori ed utenti.

Articolo 11: Coinvolgimento dei lavoratori

Questo aspetto della normativa, per quanto detto in premessa, risulta determinante e quindi da considerare connaturato all'impresa sociale. Per cui è necessario sviluppare un sistema che, andando oltre quanto previsto dalla legislazione in vigore, garantisca non solo tramite i regolamenti aziendali e gli statuti, ma anche attraverso la contrattazione collettiva, efficaci modalità e sedi di partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali, oltre quelle degli utenti e di altri portatori di interessi.

Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo di consultazione o di partecipazione, mediante il quale i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti sindacali, ed i destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, in particolare, ma non solo, in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro, e anche sulla organizzazione del lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati

Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale, dopo un adeguato confronto con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) comparativamente maggiormente rappresentative in campo nazionale, firmatarie dei contratti di lavoro collettivi e nel rispetto degli stessi. Analogamente le previste linee guida ministeriale devono essere adottate dopo confronto anche con le OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative in campo nazionale.

La partecipazione dei lavoratori e di loro rappresentanti agli organi statutari, va precisata rispetto al ruolo, poteri e numero rispetto ai soci per quanto previsto per l'Assemblea ed ampliata per gli organi di amministrazione o di controllo.

Data la rilevanza del tema non risulta chiaro cosa si intenda per disposizioni più restrittive, né la "ratio" della esclusione delle cooperative a mutualità prevalente dalla disciplina del coinvolgimento dei lavoratori.

Articolo 13 Lavoro nell'impresa sociale

I CCNL di lavoro sono quelli riferiti al settore e sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale, e vanno applicati anche se soci.

Non è assolutamente chiaro il calcolo sul differenziale retributivo massimo tra i lavoratori

Per evitare possibili forme di dumping sociale, contrattuale e salariale, oltre a porre in essere sistemi di concorrenza sleale specie nell'ambito di appalti pubblici, affidamenti ed accreditamenti, il rapporto fra volontari e lavoratori deve essere consentita in percentuali minime. Rapporti più elevati, sempre precisando (come nella precedente disciplina) che il computo si effettua sui lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale, possono essere previsti soltanto se si è in presenza di soci volontari.

Inoltre vanno previste limitazioni – in analogia con l'art.2 c. 5 della Legge 381/91 - all'utilizzo di volontari nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti e le OO.SS. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Sugli articoli sin qui oggetto di prime osservazioni e sui restanti articoli qui non trattati invieremo ulteriori osservazioni. **In particolare segnaliamo la necessità di chiarimenti preliminari in ordine:**

- art. 15: alle funzioni di monitoraggio e controllo (in particolare sulla "terzietà" dei soggetti chiamati ad esercitarle), alle sanzioni per mancato rispetto delle norme.
- art. 12: alla destinazione del patrimonio allo scioglimento dell'ente o alla perdita di qualifica anche per evitare fenomeni elusivi ,
- art. 17: alle norme di coordinamento e transitorie (in particolare sulle parti riferite alla cooperazione sociale l. 381/1991 e D.Lgs 460/1997),
- art. 18: alle misure fiscali e di sostegno economico (in particolare per evitare rischi di operazioni speculative, facilitazioni della raccolta di capitale di rischio, ecc).

Infine ribadiamo l'importanza che le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche, in precedenza opportunamente escluse dalle cariche sociali, con la nuova disciplina almeno non esercitino in alcun modo una influenza predominante nelle scelte dell'impresa sociale, perché ciò ne altererebbe la stessa natura.